



**ISPRA**  
Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



**Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente**

Dr. Sandro Garro - ARPAT

**Problematiche generali relative all'inquinamento  
atmosferico**

**Inquadramento normativo e sistema sanzionatorio**

ISPRA 28/10/2020



**ISPRA**  
Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Systema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

**V SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PER ISPETTORI AMBIENTALI ISPRA  
TRAMITE VIDEOCONFERENZA SU PIATTAFORMA LIFESIZE, 28**

**OTTOBRE 2020**

# Aspetti generali



ISPRA  
Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Systema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

# V SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PER ISPETTORI AMBIENTALI ISPRA TRAMITE VIDEOCONFERENZA SU PIATTAFORMA LIFESIZE, 28

## OTTOBRE 2020

### Articolo 267

#### *Campo di applicazione*

1. Il presente titolo, ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II, ed alle attività che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite.

2. (Incenerimento e rifiuti)

**3.** Resta fermo, per le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto al Titolo III-bis della Parte seconda; per tali installazioni l'autorizzazione alle emissioni prevista dal presente Titolo non è richiesta in quanto sostituita dall'autorizzazione integrata ambientale.



OTTOBRE 2020

## Articolo 268

### Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni:
  - a) **inquinamento atmosferico**: ogni **modificazione dell'aria** atmosferica, dovuta all'**introduzione** nella stessa di una o di più **sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo** per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;
  - b) **emissione in atmosfera**: **qualsiasi sostanza** solida, liquida o gassosa **introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico** e, per le attività di cui all'articolo 275, qualsiasi scarico, diretto o indiretto, di Cov nell'ambiente;



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

# V SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PER ISPETTORI AMBIENTALI ISPRA TRAMITE VIDEOCONFERENZA SU PIATTAFORMA LIFESIZE, 28

## OTTOBRE 2020


Secondo le definizioni, si dovrebbe parlare di inquinamento atmosferico ed emissione in atmosfera solo se i quantitativi immessi sono tali da avere un effetto.

La definizione di inquinamento atmosferico riprende con poche modifiche quella del D.P.R. 203/88, ripresa a sua volta dalla Direttiva 84/360/CE, che prevedeva l'obbligo per gli Stati membri di attuare quanto all'art. 3



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Systema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

## Articolo 3

1 . Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché l'esercizio degli **impianti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I** sia soggetto all'obbligo di un'autorizzazione preliminare rilasciata dalle autorità competenti. **Già al momento della progettazione degli impianti** si deve tener conto della necessità che essi rispondano ai requisiti stabiliti per tale autorizzazione .

2 . L'autorizzazione è inoltre richiesta nel caso di una modifica sostanziale di tutti gli impianti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I o che dovessero rientrare in queste categorie , a seguito di una modifica .

3 . Gli Stati membri **possono assoggettare altre categorie di impianti** all'obbligo di un'autorizzazione preliminare o, qualora sia previsto dalle disposizioni nazionali, all'obbligo di una dichiarazione preliminare.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

## V SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PER ISPETTORI AMBIENTALI ISPRA TRAMITE VIDEOCONFERENZA SU PIATTAFORMA LIFESIZE, 28

La scelta che fu fatta nel 1988 ha previsto l'autorizzazione per tutte le "emissioni", ben oltre la definizione stessa di inquinamento atmosferico.


Fin dal 1990 le definizioni di impianto, stabilimento, poca significatività, scarsa rilevanza, ricambi d'aria, sono state orientate a togliere, per alcune tipologie, la necessità di autorizzazione preliminare.

Il concetto di soglia di rilevanza, spesso disatteso dalle Autorità competenti, definisce la non applicazione del limite emissivo, ma non la non necessità di autorizzazione.

**Le casistiche di esclusione sono ben definite e, nei casi non espressamente esclusi, le autorizzazioni devono essere richieste e rilasciate.**



ISPRA  
Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Systema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

## V SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PER ISPETTORI AMBIENTALI ISPRA TRAMITE VIDEOCONFERENZA SU PIATTAFORMA LIFESIZE, 28

### **Direttive recepite all'interno della parte V del D.Lgs. 152/06**

- direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali;
- direttiva 94/63/CE (benzina)
- direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999, concernente la limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti;
- direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999 (combustibili)
- direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;
- direttiva 2005/33/CE (combustibili per uso marittimo)





ISPRA  
Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

## V SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PER ISPETTORI AMBIENTALI ISPRA TRAMITE VIDEOCONFERENZA SU PIATTAFORMA LIFESIZE, 28

# Aspetti sanzionatori



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

## V SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PER ISPETTORI AMBIENTALI ISPRA TRAMITE VIDEOCONFERENZA SU PIATTAFORMA LIFESIZE, 28

L'autorizzazione per le emissioni in atmosfera rientra nell'Elenco delle autorizzazioni ambientali sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale.

L'articolo 29-quattordicesimo prevede al comma 5 sanzioni penali per chi sottopone un impianto AIA a modifiche sostanziali senza preventiva autorizzazione, al comma 6 sanzioni amministrative per aver attuato modifiche non sostanziali senza aver effettuato le previste comunicazioni o senza avere atteso il termine di cui all'articolo 29-undicesimo, comma 1.

In genere, una modifica sostanziale per le emissioni in atmosfera - e meno che mai una modifica non sostanziale per le emissioni - non costituisce modifica sostanziale AIA, tuttavia si ha comunque una modifica non sostanziale, in genere con aggiornamento dell'atto.



Per tale motivo è indispensabile individuare tutte le casistiche che rientrano nella definizione di modifica alle emissioni

oppure, per semplificarsi la vita,

trattandosi, per le esclusioni, di casi che devono essere espressamente indicati, individuare le casistiche che, nella normativa nazionale, sono espressamente escluse.

In pratica, si tratta di rispondere alla domanda: **chi non ha necessità di un'autorizzazione ai sensi della parte V titolo I?**



## Impianti civili Art. 282

**1. Il presente titolo disciplina, .., gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW. Sono sottoposti alle disposizioni del titolo I gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore.**

**2. Un impianto termico civile avente potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW si considera come un unico impianto ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo I. Resta soggetta alle disposizioni degli articoli 270, 273, commi 9 e 10, e 273-bis, commi 8 e 9, l'aggregazione di tale impianto con altri impianti.**

**a) impianto termico: impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo;**

**d) impianto termico civile: impianto termico la cui**



ISPRA  
Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

## Art. 272 comma 5

Il presente titolo **non si applica** .. alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria **esclusivamente** adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla **temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima** di tali ambienti. Sono in tutti i casi **soggette** al presente titolo le emissioni provenienti da **punti di emissione specificamente destinati all'evacuazione di sostanze inquinanti dagli ambienti di lavoro.**

Si pone il problema di definire il discrimine tra punti emissivi destinati a garantire condizioni microclimatiche corrette o all'espulsione di sostanze, preso atto che non è definibile uno stato di emissione zero.

Su questo aspetto a livello nazionale le posizioni sono molto divergenti.



ISPRA  
Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

## V SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PER ISPETTORI AMBIENTALI ISPRA TRAMITE VIDEOCONFERENZA SU PIATTAFORMA LIFESIZE, 28

### Esclusi

Art 272 comma 5 e 5-bis

Stabilimenti destinati alla difesa nazionale, ad eccezione di quanto previsto per gli impianti di combustione

Art. 272 comma 5

Valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza, salvo quelli che l'Autorità competente stabilisca di disciplinare nell'autorizzazione.

### Inclusi

Art. 272 comma 5

Sono comunque soggetti al presente titolo gli impianti che, anche se messi in funzione in caso di situazioni critiche o di emergenza, operano come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento.



ISPRA  
Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

## V SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PER ISPETTORI AMBIENTALI ISPRA TRAMITE VIDEOCONFERENZA SU PIATTAFORMA LIFESIZE, 28

Art. 271 comma 1: **Non sono sottoposti ad autorizzazione** di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono **presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella Parte I dell'allegato IV** alla Parte quinta del presente decreto. L'elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono **scarsamente rilevanti** agli effetti dell'inquinamento atmosferico....

Se in uno stabilimento sono presenti sia impianti o attività inclusi nell'elenco della Parte I dell'allegato IV alla Parte quinta del presente decreto, sia impianti o attività non inclusi nell'elenco, l'autorizzazione di cui al presente titolo considera solo quelli esclusi.

Vero nel caso delle AIA?



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

## V SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PER ISPETTORI AMBIENTALI ISPRA TRAMITE VIDEOCONFERENZA SU PIATTAFORMA LIFESIZE, 28

Art. 271 comma 1

**modifica dello stabilimento:** installazione di un impianto o avvio di una attività presso uno stabilimento o modifica di un impianto o di una attività presso uno stabilimento, la quale comporti una **variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica** di cui all'articolo 269, comma 2, o nell'autorizzazione di cui all'articolo 269, comma 3, o nella domanda di adesione all'autorizzazione generale di cui all'articolo 272, o nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 , o nei documenti previsti dall'articolo 12 di tale decreto; ricadono nella definizione anche le modifiche relative alle modalità di esercizio o ai combustibili utilizzati;

L'introduzione di un impianto in elenco nella Parte I dell'allegato IV alla Parte quinta del presente decreto su un impianto autorizzato costituisce modifica non sostanziale parte V e quindi AIA





ISPRA  
Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

## V SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PER ISPETTORI AMBIENTALI ISPRA TRAMITE VIDEOCONFERENZA SU PIATTAFORMA LIFESIZE, 28

Sotto il profilo sanzionatorio abbiamo visto come, fatto salvo il caso che una modifica sia sostanziale per l'AIA, tutte le modifiche delle autorizzazioni alla parte V inglobate nell'AIA sono di fatto da considerare modifiche non sostanziali con aggiornamento dell'atto (art. 29-quattordicesimo comma 6), perdendo la connotazione penale che avevano le modifiche sostanziali nella parte V.

Per il principio di prevalenza della norma speciale, non dovrebbe applicarsi il criterio "a meno che esse non configurino anche un più grave reato" in quanto il comma 6 dell'art. 29-quattordicesimo individua in maniera netta la fattispecie e non rimanda a limitazioni di applicazione in materia di emissioni.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale




Systema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

## V SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PER ISPETTORI AMBIENTALI ISPRA TRAMITE VIDEOCONFERENZA SU PIATTAFORMA LIFESIZE, 28

Tuttavia altri aspetti possono influire in fase di controllo nel momento in cui la “norma speciale” sia nella parte V del D.Lgs. 152/06. L’art. 29-quattordecies regola le fattispecie di carenze autorizzative, superamenti emissivi, prescrizioni espresse e comunicazioni “AIA”, ma non tutto quanto previsto nella parte V se non espressamente formalizzato come emissione.

Ciò vale per adempimenti non formalizzati come prescrizioni in AIA, ma il cui rispetto è richiamato nelle norme di specie e, nello specifico:

- art. 29 comma 2-bis;
- art. 269 comma 3;
- art. 269 comma 4;
- art. 269 comma 7.



**L'art. 29 comma 2-bis** riporta: Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli **allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271** o le prescrizioni altrimenti imposte dall'Autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'Autorità competente. **Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.**

Le fattispecie che interessano sono quelle derivanti direttamente dagli allegati alla parte V e da atti Regionali che sono da applicarsi indipendentemente dalla loro formalizzazione.



ISPRA  
Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale




Systema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

## V SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PER ISPETTORI AMBIENTALI ISPRA TRAMITE VIDEOCONFERENZA SU PIATTAFORMA LIFESIZE, 28

Da notare comunque che l'allegato I, oltre ai limiti emissivi, riporta ben poche prescrizioni, mentre l'allegato II è di fatto riassorbito nelle BATc dei GIC.

L'allegato 3, invece, contiene, oltre ai limiti specifici per le emissioni condottate diffuse e totali derivanti dalle attività ricomprese, numerose prescrizioni in attuazione alla direttiva COV, tra cui l'obbligo di presentazione del piano di gestione solventi e le modalità di redazione dello stesso.

L'allegato V tratta delle emissioni diffuse di polveri o derivanti da lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide. Queste ultime sono tendenzialmente espressamente trattate all'interno della AIA e delle specifiche BATc o BREF trasversali




L'art. 279 comma 3 riporta: Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordecies, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la **preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1**, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro. È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'Autorità competente, chi non presenta, nei termini previsti, la **domanda o la relazione di cui all'articolo 271, comma 7-bis, chi non effettua, nei termini, una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d), e chi non presenta, nei termini, la domanda prevista all'articolo 273-bis, comma 6.**



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

## V SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PER ISPETTORI AMBIENTALI ISPRA TRAMITE VIDEOCONFERENZA SU PIATTAFORMA LIFESIZE, 28

**preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269,**

**comma 6:** La messa in esercizio, fermo restando quanto previsto all'articolo 272, comma 3, deve essere comunicata all'autorità competente con un anticipo di almeno quindici giorni

**o ai sensi dell'articolo 272, comma 1:** L'autorità competente può altresì prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori comunichino alla stessa o ad altra autorità da questa delegata, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività per le attività di cui alla Parte I dell'allegato IV alla Parte quinta

Queste casistiche possono non essere previste in AIA nelle fasi di richiesta di modifica non sostanziale, anche con aggiornamento dell'atto, in quanto dipende dalle modalità attuate dall'Autorità competente. Ovviamente, per modifiche non comunicate, questa è una sanzione aggiuntiva.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Systema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

## V SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PER ISPETTORI AMBIENTALI ISPRA TRAMITE VIDEOCONFERENZA SU PIATTAFORMA LIFESIZE, 28

**Art. 271, comma 7-bis:** Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (Ce) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. **Ogni cinque anni**, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal presente comma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni **inviano all'autorità competente una relazione** con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze .... (Per nuove classificazioni procedere entro 3 anni)



## **la domanda prevista all'articolo 273-bis, comma 6 :**

Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del presente articolo il gestore di stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista all'articolo 269, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, presenta una domanda autorizzativa almeno due anni prima delle date previste al comma 5.....


Vedi anche comma 7, che rimanda alle tempistiche del comma 6:

d) le domande di rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate ambientali delle installazioni di cui alla Parte Seconda in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti. Tali domande sono sostituite da una comunicazione in caso di autorizzazioni che già prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5.





ISPRA  
Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

## V SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PER ISPETTORI AMBIENTALI ISPRA TRAMITE VIDEOCONFERENZA SU PIATTAFORMA LIFESIZE, 28

E tanto per lasciarsi qualcosa da fare: **...una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d)**, dovrebbe essere riferita all'art. 274: “Raccolta e trasmissione dei dati sulle emissioni dei grandi impianti di combustione e dei medi impianti di combustione”.

Se l’Autorità competente non prevede espressamente prescrizioni specifiche nell’atto autorizzativo, il gestore potrebbe essere non sanzionabile



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

## V SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PER ISPETTORI AMBIENTALI ISPRA TRAMITE VIDEOCONFERENZA SU PIATTAFORMA LIFESIZE, 28

**L'art. 279 comma 4** riporta: Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordecies, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, é soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

Riguarda la comunicazione di messa in esercizio e l'invio degli esiti della messa a regime. Può essere pertinente per la messa in esercizio se l'Autorità competente non la regola esplicitamente nella modifica non sostanziale.



ISPRA  
Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

## V SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PER ISPETTORI AMBIENTALI ISPRA TRAMITE VIDEOCONFERENZA SU PIATTAFORMA LIFESIZE, 28

**L'art. 279 comma 7** è relativo all'inottemperanza delle prescrizioni di cui all'art. 276 *Controllo delle emissioni di Cov derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione*, che rimanda all'allegato VII.

Si applica:

- a) agli impianti di deposito presso i terminali;
- b) agli impianti di caricamento di benzina presso i terminali;
- c) agli impianti adibiti al deposito temporaneo di vapori presso i terminali;
- d) alle cisterne mobili e ai veicoli cisterna;
- e) agli impianti di deposito presso gli impianti di distribuzione dei carburanti;
- f) alle attrezzature per le operazioni di trasferimento della benzina presso gli impianti di distribuzione e presso terminali in cui è consentito il deposito temporaneo di vapori.

I depositi non sono soggetti ad autorizzazione.



ISPRA  
Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

# V SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PER ISPETTORI AMBIENTALI ISPRA TRAMITE VIDEOCONFERENZA SU PIATTAFORMA LIFESIZE, 28

## Aspetti applicativi



ISPRA  
Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

## Art. 268 comma 1

- ii) composto organico: qualsiasi composto contenente almeno l'elemento carbonio e uno o più degli elementi seguenti: idrogeno, alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio o azoto, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici;
- ll) **composto organico volatile (Cov)**: qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una **volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso**. Ai fini della parte quinta del presente decreto, è considerata come Cov la frazione di creosoto che alla temperatura di 293,15 K ha una pressione di vapore superiore a 0,01 kPa;



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale




Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

## Art. 269 comma 4

L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271:

b)... le **portate di progetto** tali da consentire che le emissioni siano **diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio**; devono essere specificamente **indicate le sostanze** a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli. **I valori limite di emissione sono identificati solo per sostanze e parametri valutati pertinenti in relazione al ciclo produttivo e sono riportati nell'autorizzazione unitamente al metodo di monitoraggio di cui all'articolo 271, comma 18.**

**Art. 271 comma 6.** Per le sostanze per cui non sono fissati valori di emissione, l'autorizzazione stabilisce appositi valori limite con riferimento a quelli previsti per sostanze simili sotto il profilo chimico e aventi effetti analoghi sulla salute e sull'ambiente.



## Art. 270 - convogliabilità

**1. In sede di autorizzazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 272, l'autorità competente verifica se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività sono tecnicamente convogliabili** sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni dell'allegato I alla parte quinta del presente decreto e, in tal caso, ne dispone la captazione ed il convogliamento.

Sono dati criteri per definire se le emissioni diffuse devono essere convogliate, ma anche se possano/debbono essere accorpate più emissioni “identiche”: **“l'autorità competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può considerare gli stessi come un unico impianto** disponendo il convogliamento ad un solo punto di emissione. L'autorità competente **deve, in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della determinazione dei valori limite di emissione.”**



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

## Art. 270 – convogliabilità

L'ultimo inciso (si somma sempre) – dirimente per la valutazione della necessità di autorizzazione e del regime nella parte V, è importante anche in AIA ai fini dell'assegnazione dei limiti soprattutto per gli impianti termici, definibili scarsamente rilevanti (non soggetti) al di sotto di 1 MW. Se la somma per gli impianti termici non civili supera 1 MW, per ciascun gruppo saranno previsti limiti e relativi controlli. Per i civili, serve anche la condizione sulla distribuzione e la soglia è di 3 MW.

Il comma 10 dell'art. 273-bis specifica nelle esclusioni: “q-bis) impianti di combustione aventi potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW per effetto delle norme di aggregazione previste dall'articolo 270 o dall'articolo 272, comma 1, salvo il caso in cui sia previsto l'effettivo convogliamento a punti di emissione comuni.” ovvero che non si tratta di MIC.





ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

## Art. 271 – metodi di controllo

La parte V è estremamente rigida riguardo ai metodi di controllo sia da parte delle ARPAT che dei gestori. Le norme UNI EN, se presenti, non sono derogabili.

E' espressamente prevista la sanzionabilità dell'impiego di metodi e sistemi diversi o non conformi all'autorizzazione, ribadendo che i risultati della relativa applicazione non sono validi ai sensi ed agli effetti del presente titolo.

Il discrimine tra monitoraggio a carico del gestore o di parte pubblica ai fini della sanzionabilità non si applica alle AIA, diversamente regimate.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

## Articolo 272-bis

### *Emissioni odorigene*

- 1. La normativa regionale o le autorizzazioni** possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all'articolo 271....



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

## Articolo 273-bis

### *Medi impianti di combustione*

Il comma 10 riporta un elenco di emissioni di impianti termici che, pur di potenzialità superiore ad 1 MW, non rientrano nella direttiva MIC. Si tratta principalmente dei casi in cui la fiamma o i fumi entrino in contatto diretto col materiale da trattare.

Di particolare interesse in ambito AIA statali le esclusioni per gli impianti di post-combustione e di quelli connessi ad attività riconducibili alle raffinerie, acciaierie, nonché i reattori per l'industria chimica.



ISPRA  
Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Systema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

## **Articolo 275**

### ***Direttiva COV***

Tra le informazioni obbligatorie per l'autorizzazione di un impianto disciplinato dall'art. 275 vi sono il consumo massimo teorico di solvente e l'emissione totale annua conseguente all'applicazione dei valori limite di cui al comma 2 nonché la periodicità dell'aggiornamento del piano di gestione di cui alla parte V dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto.

A parte gli aspetti sanzionatori, le soglie sopra indicate fanno parte delle prescrizioni autorizzative e non sono superabili se non previa richiesta di modifica.



ISPRA  
Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

## V SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PER ISPETTORI AMBIENTALI ISPRA TRAMITE VIDEOCONFERENZA SU PIATTAFORMA LIFESIZE, 28

### Limiti

L'art. 268 comma 1 lettera q) riporta: valore limite di emissione: il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati. **I valori di limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose** e, salvo diversamente disposto dal presente titolo o dall'autorizzazione, si intendono stabiliti come media oraria;

Allegato VI punto 2.3. Salvo quanto diversamente previsto dal presente decreto, in caso di misure discontinue, **le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se**, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che **siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto**, non supera il valore limite di emissione.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

## V SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PER ISPETTORI AMBIENTALI ISPRA TRAMITE VIDEOCONFERENZA SU PIATTAFORMA LIFESIZE, 28

Togliere dalla definizione Allegato VI punto 2.3 “nelle condizioni di esercizio più gravose” ha determinato molte perplessità.

Tuttavia, da un lato la definizione di limite mantiene tale definizione, mentre nella parte tecnica è stata sostituita come rappresentatività su base oraria e non di picco.

L’approccio è corretto in quanto il limite è superato solo se la media di 3 determinazioni rappresentative di 1 ora supera, tenendo conto delle condizioni reali e se i momenti di picco hanno durata inferiore, non è necessario forzare le condizioni o eseguire le misure solo in tale fase.

E’ interessante a riguardo anche l’aggiunta all’art. 271 comma 20:  
...L'autorizzazione stabilisce i casi in cui devono essere comunicate anche le difformità relative ai singoli valori che concorrono alla valutazione dei valori limite su base media o percentuale